

AGGIORNAMENTO ALLA PRESENTE EDIZIONE

Durante la stampa del presente volume la legge 28 giugno 2019, n. 58, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29/6/2019, ha abrogato, tra l'altro, le modifiche apportate dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) agli articoli 10 e 11 del Testo Unico.

Si è reso, pertanto, necessario riportare nella presente pagina di aggiornamento i nuovi testi così come modificati:

- ultimi tre commi dell'art. 10, con cancellazione delle relative note 3, 4 e 5, (v. pag. 32 e pag. 135/136):

'Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto.

Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli artt. 66 e seguenti.

Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l'indennità d'infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39'.

- primo comma dell'art. 11, con cancellazione delle relative note 1 e 2, (v. pag. 34 e pag. 136/137):

'L'istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresì, versare all'Istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39'.